

	COMUNE DI CORMANO	Numero	Data
	Provincia di Milano	17	21/07/2020

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2020

Originale

L'anno 2020 addì 21 del mese di Luglio alle ore 19.50 in Cormano, presso il Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Il Sig. VIGANÒ Michele assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^a convocazione.

Il Segretario Generale Sig.ra D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale.

Si procede all'appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori:

<i>Cognome e Nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>		<i>Presente</i>
MAGISTRO Luigi	Sindaco	SI	GIGLIONI Valentina	Consigliere	SI
GHIDONI Massimo	Consigliere	SI	MILANI Alessandro	Consigliere	SI
VIGANÒ Michele	Presidente	SI	COCCA Tatiana	Consigliere	NO
ALDEGHI Alessia	Consigliere	SI	VANGELISTA Fabrizio	Consigliere	SI
BRUSCHI Matteo	Consigliere	SI	MUSSO Giorgia	Consigliere	NO
ROSCO Donato	Consigliere	SI	MONTAFIA Paolo	Consigliere	SI
CAPELLINI Michele	Consigliere	SI			
MATUONTO Elena	Consigliere	SI			
GIULIANI Claudio Pietro	Consigliere	SI			
GIROLA Oscar Giovanni	Consigliere	SI			
GATTO Cinzia Fiammetta	Consigliere	NO			

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Magni Gianluca, Roberta Zanzani, Sergio Busico, Daniela Manzulli, Roberto Del Moro.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza – essendo presenti n. 14 Consiglieri – dichiara aperta la seduta e, con l'assenso dei Consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i Signori: GHIDONI Massimo - GIROLA Oscar Giovanni - MONTAFIA Paolo.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2020

RELAZIONE DEL DIRIGENTE

Il Decreto Legge n. 201/2011, entrato in vigore il 6 dicembre 2011, è stato emesso per fronteggiare le condizioni di squilibrio della finanza pubblica con lo scopo di incrementare le risorse dello Stato e realizzare tagli alla spesa pubblica.

In particolare, sono state approvate norme di interesse per gli enti locali che agiscono direttamente sulla fiscalità locale e che prevedono la modifica dell'attuale finanziamento dei Comuni: l'introduzione dal 2012 dell'Imposta Municipale propria comporta l'incremento di risorse proprie per i Comuni, cui fanno ovviamente riscontro la riduzione dei trasferimenti erogati dallo Stato, in particolare del fondo sperimentale di riequilibrio che viene decurtato, in forma compensativa, rispetto alla maggiore entrata che l'ente territoriale consegue ad aliquote base.

Il presupposto impositivo dell'IMU propria è il possesso di immobili nel territorio comunale e l'imposta è calcolata con aliquote definite dallo stesso decreto 201/2011:

- l'aliquota ordinaria base è pari alla 0,76%, che i comuni possono modificare di 0, 3 punti percentuali in aumento od in diminuzione che grava sui cosiddetti "altri fabbricati"
- aliquota ridotta, pari allo 0,40% (anch'essa modificabile in aumento od in diminuzione) da calcolarsi sull'abitazione principale.

Le recenti disposizioni normative che hanno disciplinato l'imposta municipale propria hanno introdotto fondamentali modificazioni.

Si ricordi quanto disposto dalla Legge di stabilità per l'anno 2013 che all'art. 1, comma 380 ha attuato la soppressione della riserva di gettito a favore dello Stato, nella misura dello 0,38 per l'imposta calcolati sugli immobili diversi dall'abitazione principale; l'istituzione, a favore dello Stato, della riserva dell'intero gettito di imposta ad aliquota base (0,76%) degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tranne D5).

Il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 (convertito nella Legge 85/2013) che ha sospeso il versamento della prima rata IMU calcolata sulle rendite catastale degli immobili adibiti ad abitazione principale ed il D.L. 133/2013, (convertito nella Legge 5/2014) che ha poi definitivamente abrogato l'imposta sulle abitazioni principali, ad eccezione di quelle ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le aliquote della "nuova IMU 2020" sono state riformate dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 738/783 L. n. 160 del 27/12/2019). Le Amministrazioni comunali avranno il potere di aumentarla fino ad un massimo di due punti, arrivando quindi al limite del 10,6 per mille.

A Cormano l'**aliquota ordinaria per "altri fabbricati"** è già pari al 10,6 per mille, mentre per le aliquote si ricorda che nel 2019 sono state definite le seguenti aliquote:

- **Aliquota ridotta nella misura del 0,4 per cento per:** l'abitazione; principale per le categorie catastali A1/A8/A9.
- **Per i fabbricati di categoria D (tranne D5):** aliquota del 1,06 per cento di cui il 0,76 per cento da versare all'Erario e l'eccedenza di 0,30 per cento a favore di questo Ente.

Gli articoli 748/757 della Legge finanziaria danno la possibilità di differenziare ulteriormente le aliquote con i criteri determinati dai seguenti commi:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Il comma 756 della Legge Finanziaria 160 del 2019 prevede che **a decorrere dall'anno 2021** la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

In ogni caso, il successivo comma 757 dispone che, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote, adottata dal Consiglio Comunale, deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità indicate nel Portale del Federalismo Fiscale.

E' opportuno precisare che il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020 ha


precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate con il decreto ministeriale citato nel comma 756 della Legge 160/2016 decorre solo dall'anno 2021

Mentre, per quanto riguarda le aree fabbricabili, si propone di confermare per l'anno 2020, i seguenti valori delle aree fabbricabili:

- €. 170,43/mq. aventi destinazione residenziale
- €. 126.94/mq. aventi destinazione industriale;
- €. 28,41/mq. per le aree prive di vocazione edificatoria, pari all'indennità di esproprio.

Si sottopone la proposta al Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote da applicare per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio.

IL DIRIGENTE
Area Servizi Interni/Finanze
(Dott.ssa Mariapaola Zanzotto)



SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso;

Visto il Decreto Legge 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici;

Richiamato il Decreto Legislativo 23/2011 contenente norme in materia di federalismo fiscale;

Considerato che l'art. 13 del citato D.L. 201/2011 ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Richiamata la Legge di Stabilità per l'anno 2013, Legge 228/2012 art. 1, comma 380 che ha soppresso la riserva dello 0,38% a favore dello Stato, a favore del quale va il gettito d'imposta derivante dai fabbricati di uso produttivo rientranti nella categoria D

Preso atto del D.L. 54/2013, convertito nella Legge 85/2013 che ha dapprima sospeso il versamento della 1^a rata IMU sulle abitazioni principali; e del D.L. 133/2013, convertito nella Legge 5/2014, che ha poi definitivamente abolito l'imposta municipale propria calcolata sulle rendite catastali degli immobili designati quali abitazioni principali;

Preso atto che l'imposta si applica alle abitazioni principali che sono ricomprese nelle categorie catastali A1 /A8 e A/9 e relative pertinenze ed agli immobili individuati come "Altri fabbricati";

Visti i commi 738/783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che danno la possibilità di diversificare ulteriormente le aliquote;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati rispettivamente dal Dirigente dei Servizi Finanziari e Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa;

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente:

presenti	n. 14
astenuiti	n. 2 (Consiglieri Giglioni e Montafia)
votanti	n. 14
Contrari	n. 2 (Consiglieri Vangelista e Milani)
Favorevoli	n. 10

D E L I B E R A

- 1) di determinare per l'anno 2020 le aliquote per l'applicazione dell'IMU sugli immobili così come evidenziato dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 2) di confermare la detrazione d'imposta massima in € 200,00 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- 3) di prevedere l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che risieda e dimori abitualmente nell'abitazione principale. L'importo complessivo di questa maggiorazione non può superare, compresa l'ulteriore detrazione, la somma di € 400,00;
- 4) Di confermare per l'anno 2020, i seguenti valori delle aree fabbricabili:
 - €. **170,43**/mq. aventi destinazione residenziale
 - €. **126.94**/mq. aventi destinazione industriale;
 - €. **28,41**/mq. per le aree prive di vocazione edificatoria, pari all'indennità di esproprio;
- 5) di prendere atto che per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui ai precedenti punti il gettito pari ad € 2.810.000,00 sarà riscosso alla risorsa 1.101.8.1052 del titolo 1° Entrate Tributarie del bilancio 2020.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Giglioni e Montafia) e n. 2 contrari (Consiglieri Vangelista e Milani) espressi per alzata di mano, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2020 ALLEGATA ALLA DELIBERA C.C. N. 17 DEL
21/07/2020

ALIQUOTE IMU ANNO 2020	
IMMOBILE	ALIQUOTA
• ALTRI FABBRICATI	1,06
• ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9	4,00
• CAT. D (TRANNE D5)	1,06

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI

AD OGGETTO:


**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE DA APPLICARE PER
L'ANNO 2020**

- 1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000:

Parere favorevole.

6/07/2020

IL DIRIGENTE
Area Servizi Interni/Finanze
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto




- 2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000:

Parere favorevole

6/07/2020

IL DIRIGENTE
Area Servizi Interni/Finanze
Dott.ssa Mariapaola Zanzotto




- 3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa:

Parere favorevole

8/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D'Agostino



IL PRESIDENTE
VIGANò Michele

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Agostino Dott.ssa Sandra

~~~~~

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio a far luogo dal 24/07/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000).

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'Agostino Dott.ssa Sandra

~~~~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la suesesa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000).

Cormano, 21/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Agostino Dott.ssa Sandra

~~~~~